

## Normativa

### Normativa CLIL

#### **DPR 15 marzo 2010, n.89: Regolamento dei licei: art.10, comma5**

5. Nel quinto anno è impartito l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

#### **DM 10 settembre 2010, n.249, sulla "formazione iniziale degli insegnanti" di ogni ordine di scuola: art.14**

Art. 14.

##### Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.

3. Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

#### **Decreto direttoriale 16 aprile 2012, n. 6 su "aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL": artt. 3, 4, 5, allegato A.**

Art. 3

I corsi sono rivolti a docenti di discipline non linguistiche

Art. 4

Ai corsi possono accedere docenti che hanno il livello C1 o sono B2, iscritti a un corso per ottenerlo

Art. 5

I corsi sono realizzati dall'università

Allegato A

Profilo del docente CLIL: ambito linguistico, disciplinare, metodologico-didattico (vedi testo)

Allegato B

Articolazione del corso di perfezionamento e tabella dei crediti formativi universitari (=20, 108 ore)

**Decreto Direttoriale 20 novembre 2013, n.89, sul “progetto formativo nazionale in favore di circa 18000 unità di docenti dei licei e degli istituti tecnici, rivolto a consentire l'avvio degli insegnamenti di discipline non linguistiche con modalità CLIL”: artt. 3, 4, 8.**

Art.3

Il docente CLIL “deve essere in possesso della competenza linguistica B2”, e con questa “può accedere al percorso metodologico didattico”

Art.4

È prevista una formazione linguistica di 130 ore a cui fa seguito una formazione metodologico-didattica

Art. 8

La formazione linguistica può essere fatta dalle università, dalle scuole stesse o da altri enti purché in possesso dei requisiti riconosciuti dal ministero; la formazione metodologico-didattica è a carico delle università.

**Nota prot. 4969, 25 luglio 2014 su “avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL”.**

Testo riassuntivo della normativa precedente

2. Requisiti per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

[...] In sintesi, il titolo rilasciato dalle università al termine del corso di 20 CFU al docente in possesso di certificazione linguistica di livello C1 è il requisito richiesto per l'insegnamento di una DNL in lingua straniera. [...] In questa prima fase [...] può trovare impiego nella didattica della disciplina veicolata in lingua straniera anche il docente in possesso di una competenza linguistica di livello B2 [...] L'avvio graduale, attraverso moduli parziali, può essere sperimentato anche da docenti impegnati in percorsi di formazione per acquisire il livello B2.

3. Modalità di attuazione

si suggerisce una “programmazione da parte del docente DNL concordata anche con l’insegnante di lingua straniera e/o ove presente con il conversatore di lingua straniera”

### 3.1 Licei

dal Decreto 7 ottobre 2010, n.211 relativo a “Indicazioni nazionali [...] per i percorsi liceali”, con riferimento a Lingua e cultura straniera: “anche comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche [...] in particolare il quinto anno”

#### 3.1.2 Quinto anno dei licei (non liceo linguistico)

si suggerisce l’attivazione preferibilmente del 50% del monte ore della DNL.

### 4. Indicazioni operative

4.1 Nei casi di totale assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all'interno dell'organico dell'Istituzione scolastica, si raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera e, ove presenti, il conversatore di lingua straniera e eventuali assistenti linguistici. Resta inteso che gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di competenza del docente di disciplina non linguistica.

4.2 [...] didattica a classi aperte (il coinvolgimento di più classi o gruppi classe) e l'utilizzo di insegnamento a distanza (lezioni condotte da docenti esperti anche di altre scuole italiane o straniere) possono rappresentare utili strategie organizzative.[...]

### 5. Esame di stato

In generale l'accertamento del profitto nelle discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera dovrà, in sede di esame, mettere gli studenti in condizione di valorizzare il lavoro svolto durante l'anno scolastico.

Tuttavia, qualora la DNL veicolata in lingua straniera costituisca materia oggetto di seconda prova scritta, stante il carattere nazionale di tale prova, essa non potrà essere svolta in lingua straniera.

Invece, la DNL veicolata in lingua straniera costituirà oggetto d'esame nella terza prova scritta e nella prova orale come di seguito precisato:

TERZA PROVA SCRITTA: La scelta della tipologia e dei contenuti da parte della Commissione terrà conto della modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera tramite metodologia CLIL è stato attivato, secondo le risultanze del documento del Consiglio di classe.

PROVA ORALE: Per la disciplina non linguistica, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno.

### 6. Organi e figure di riferimento

Ovviamente l'introduzione della metodologia CLIL comporta il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema scolastico, quali il Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti, i Consigli di Classe, il docente di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera, il conversatore in lingua straniera e, ove presente, l'assistente linguistico.

[...] Il Dirigente Scolastico potrebbe favorire attività e iniziative di mobilità e scambi di docenti e studenti, anche attraverso progetti finanziati con fondi europei, al fine di promuovere l'internazionalizzazione del piano dell'offerta formativa. E' auspicabile l'attivazione di iniziative di *jobshadowing* con docenti della stessa scuola, di altre scuole italiane o straniere, oppure di iniziative di formazione in servizio "sul campo" inerenti la metodologia CLIL.

[...]

#### 6.4 Il ruolo dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe

I Dipartimenti, ove attivati, sono chiamati a individuare modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CUL, soprattutto nella fase di definizione dei nuclei disciplinari da veicolare in lingua straniera e relative modalità di realizzazione. I Consigli di Classe sono chiamati a lavorare in sinergia e nell'ottica del confronto e del supporto reciproco, in tutte le fasi di progettazione ed implementazione dell'insegnamento della DNL in lingua straniera.

#### 6.5. Il ruolo del docente di lingua straniera, dell'eventuale conversatore di lingua straniera e dell'eventuale assistente linguistico

A livello ordinamentale, per il docente di lingua straniera e, ove presenti, il conversatore di lingua straniera o l'assistente linguistico, non è previsto un diretto coinvolgimento attraverso forme di compresenza o codocenza, anche se è auspicabile una interazione al livello progettuale. Va osservato infatti, che queste figure professionali rivestono un ruolo fondamentale all'interno del Consiglio di Classe, soprattutto per le sinergie che potrebbero essere create con il docente DNL, come precisato nel punto 3. Esse potranno infatti fornire preziosi ed imprescindibili strumenti per l'analisi del profilo della classe in relazione alle competenze linguistico-comunicative e per una progettazione condivisa e pienamente rispondente ai bisogni formativi degli studenti, oltre a suggerire tecniche e modalità di insegnamento CLIL.

Si auspica quindi la costituzione di veri e propri **team CLIL** (docente di DNL, docente di lingua straniera, eventuale conversatore di lingua straniera o assistente linguistico), finalizzati allo scambio e al rafforzamento delle reciproche competenze.

## **Normativa sulle competenze**

### **Le competenze nella legge 53 del 2003**

Art.2 comma 1a:

è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

### **Le competenze nei Regolamenti dei Licei 2010**

art.2, comma 2 in particolare:

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

art.10 comma 3:

è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;